

Convenzione Quadro
tra
l'Università degli Studi di Trieste
e
la Società Ad Maiores

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2023, prot. n. 187888

e

la Società AD MAIORES Srl, in prosieguo denominata "RSA", con sede legale in Trieste – Corso Italia n. 27 – CAP 34122 (TS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Sartini Thibault Jerome nato a Bondy (Francia) il 01/12/1980 per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Società, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale

di seguito anche indicate quali "Parti",

premesse che

- l'Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e la valorizzazione dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo

sviluppo della cooperazione scientifica e didattica anche a livello internazionale;

- la Società AD MAIORES Srl è ente gestore della RSA Ad Maires, Struttura che ha tra le sue finalità socio-sanitarie assistenziali quelle di garantire il benessere psico-fisico dei propri ospiti, di assicurare ai medesimi, nonché ai loro familiari ed al proprio personale un ambiente accogliente e partecipativo, a tal fine Ad Maires ritiene importante creare momenti volti a consentire l'integrazione sociale dei propri residenti e a rafforzarne il senso di appartenenza;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che la RSA possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- Inclusione Sociale
- Salute Pubblica
- Architettura del Paesaggio urbano
- Benessere della persona
- Impatto Sociale
- Economia Circolare e Sviluppo Sostenibile.

Articolo 2 – Obiettivi e progetti

La presente Convenzione intende promuovere una collaborazione tra Università e RSA negli ambiti indicati all'articolo 1. La collaborazione potrà ampliarsi nel prosieguo dando spazio anche alla costruzione di una rete multilivello fra istituzioni, enti e partner di diversa natura e collocazione (territoriale, istituzionale, privatistica, etc.), creando sinergie di azioni di scambio di esperienze e prassi per il miglioramento delle condizioni di vita e della competitività nel territorio e all'esterno di esso e definendo percorsi strategico-istituzionali congiunti e condivisi.

Le Parti si impegnano pertanto, mettendo a disposizione le proprie competenze negli ambiti definiti dalla presente Convenzione, a collaborare nell'ambito della ricerca e della valorizzazione della conoscenza per la realizzazione di progetti volti a migliorare il benessere degli Ospiti, dei famigliari, del personale della RSA con l'obiettivo di coinvolgere la comunità cittadina. In particolare, si propongono di realizzare il progetto HORTUS AD MAIORES al fine di sviluppare ricerche e interventi negli ambiti e per le finalità di seguito illustrate. Il contributo dell'Università alla collaborazione e al progetto, in particolare, sarà di tipo esclusivamente scientifico, senza oneri per l'Ateneo.

Nell'ottica di ampliamento dei rapporti di collaborazione, il progetto HORTUS AD MAIORES potrebbe quindi divenire un quadro di riferimento per la costruzione di un modello per l'individuazione di buone pratiche nell'ambito della cooperazione territoriale.

Questo progetto è volto a una collaborazione sinergica tra le Parti in diversi ambiti, tra i quali, a titolo non esaustivo:

- **Inclusione Sociale.** Creazione di un ambiente accogliente e partecipativo in cui gli Ospiti della Residenza Ad Maiores possono condividere esperienze, conoscenze e storie di vita con la comunità locale e che diventi un punto d'incontro, un ponte che collega generazioni diverse,

rafforzando il senso di appartenenza e connessione. Nella vita quotidiana dell'HORTUS AD MAIORES si vogliono creare spazi e dar vita a momenti dedicati alle peculiarità, alle caratteristiche e ai bisogni degli Ospiti, tenendo conto delle singole esigenze e spazi e momenti che coinvolgano i diversi attori nell'intento di aumentare la coesione, la partecipazione e l'integrazione sociale. La gestione partecipata alla vita della Residenza, con il coinvolgimento diretto di coloro che vi abitano, dei familiari, del personale, dei volontari e dell'intera comunità, non solo si integra con il miglioramento continuo del funzionamento del servizio, ma rappresenta un esempio di valore in termini di inclusione sociale nel nostro territorio.

- **Salute Pubblica.** L'HORTUS AD MAIORES offre un'opportunità unica per studiare l'impatto dell'ambiente naturale sulla salute fisica e mentale non solo degli Ospiti, ma anche di familiari/caregiver, del personale e di tutti coloro che vorranno fruire dell'area, i quali potranno trascorrere del tempo insieme, lontani dallo stress quotidiano e immersi nella natura. La ricerca condotta in questo contesto può evidenziare i benefici concreti dell'esposizione alla natura, dell'attività all'aperto e dell'interazione con la vegetazione, contribuendo così a migliorare la salute pubblica più ampiamente intesa.
- **Architettura del Paesaggio.** L'architettura del paesaggio diventa uno strumento per migliorare la qualità della vita degli Ospiti e, non da meno, di tutta l'area urbana di pertinenza trovandosi in una zona residenziale del centro cittadino che per la sua stessa configurazione risulta, peraltro, carente di aree verdi. Attraverso l'analisi e la progettazione di aree verdi quali l'HORTUS AD MAIORES, è possibile creare uno spazio più sostenibile e orientato al benessere, che potrebbe includere zone di giardinaggio, orticoltura e compostaggio dei rifiuti organici, riducendo l'impatto ambientale complessivo.
- **Benessere della persona.** Con o senza lo svolgimento di terapie specifiche, il progetto mira ad offrire uno spazio con la capacità di poter essere fruito non solo attivamente, facendo attività

con il verde e nel verde (ad esempio esercizi ginnici/fisioterapici sia a corpo libero sia con particolari attrezzature appositamente studiate per il recupero motorio dei soggetti) ma anche passivamente e sensorialmente; una risorsa utilizzabile e apprezzabile durante tutto il corso dell'anno anche attraverso l'attuazione di diverse forme di terapie. Coinvolgendo attivamente i fruitori dell'area nella cura del giardino, è possibile alleviare lo stress, l'ansia e la depressione, migliorando la loro qualità di vita e promuovendo l'attività fisica. Nello specifico, l'HORTUS AD MAIORES è pensato per contribuire al miglioramento del benessere fisico e mentale degli ospiti della Residenza e, al contempo, di quello psicologico mediante l'interazione con la comunità locale e la partecipazione a diverse attività che andranno a promuovere un senso di appartenenza e connessione sociale da entrambe le parti contribuendo così anche al benessere generale dei residenti del quartiere e della città. Non da meno, questo progetto può alleviare il peso emotivo e fisico dei familiari e dei caregiver degli ospiti, offrendo loro un ambiente rilassante e inclusivo nel quale poter trascorrere del tempo con i propri cari in un contesto positivo, allontanandosi dalla routine quotidiana legata all'assistenza. Ciò può contribuire al loro benessere emotivo e alla riduzione dello stress. L'ambiente naturale può contribuire altresì a migliorare la qualità del lavoro, riducendo il burnout e migliorando la soddisfazione professionale del personale della struttura. La partecipazione attiva alla gestione e alle attività dell'HORTUS AD MAIORES può rafforzare inoltre il senso di appartenenza al team e migliorare il clima lavorativo.

- **Impatto Sociale.** L'HORTUS AD MAIORES mira a coinvolgere attivamente la comunità locale a più livelli. Questo tipo di progetto rientra a pieno titolo nell'ambito dei servizi innovativi del "Welfare Comunitario" e del "Welfare Residenziale" proponendo la Residenza Ad Maiores come luogo aperto e radicato nel contesto comunitario ove è più facilmente possibile il coinvolgimento delle risorse familiari e solidali. La condivisione di questo spazio verde può favorire la creazione di attività sociali, eventi comunitari e progetti intergenerazionali con il

coinvolgimento diretto e strutturato di molteplici realtà, associazioni ed istituzioni del territorio. Gli studenti degli Istituti comprensivi della città potranno, per esempio, essere coinvolti in varie attività in giardino, come la creazione di un orto, la pulizia e la sistemazione del giardino, l'organizzazione di giochi e attività all'aria aperta, la messa in scena di spettacoli o la realizzazione di attività. Gli anziani e gli Ospiti della struttura potranno condividere le proprie esperienze di vita, le proprie abilità, e insegnare ai giovani alcune competenze utili nella cura del giardino, trovando un senso di gratificazione nell'aiutare i giovani a crescere e nel tramandare la propria eredità di sapere. In questo modo, il giardino diventa un luogo di apprendimento e di scambio di conoscenze, un ponte tra le diverse generazioni, e un ambiente che promuove l'empatia, la cooperazione e la creatività.

- **Economia Circolare e Sviluppo Sostenibile.** Il giardino offre l'opportunità di sperimentare tecniche agricole innovative e sostenibili. Questo può contribuire allo sviluppo sostenibile sia dal punto di vista ambientale che economico, aprendo la strada a ulteriori ricerche e applicazioni in contesti simili.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione, posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in

riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze
- attività di Impegno pubblico e sociale – terza missione

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 11 della

presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di impegno pubblico e sociale - terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'Università degli Studi di Trieste il / la referente è tenuto/a a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nella prof.ssa Caterina Falbo del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione.

Per la RSA la referente è la Signora Milla Jani, Direttrice di Struttura

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a

conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4 è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le parti si impegnano a mantenere strettamente riservato e confidenziale, a non divulgare a terzi e a non utilizzare, se non per quanto strettamente necessario ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, qualsiasi dato o informazione di cui sia stata messa rispettivamente a conoscenza o semplicemente siano rispettivamente venute a conoscenza durante l'esecuzione della presente convenzione, in qualsiasi forma e/o su qualsiasi supporto in occasione e/o in funzione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione della presente Convenzione, quali a mero titolo esemplificativo qualsiasi dato o informazione di carattere tecnico, tecnologico, strategico, economico, commerciale.

Le parti rispettivamente si impegnano, pertanto, a non comunicare o divulgare o utilizzare, né ora né mai, in qualunque modo e con qualunque mezzo, le informazioni fornite per l'esecuzione della presente convenzione o comunque acquisite durante l'esecuzione della presente convenzione

Senza pregiudizio del generale obbligo di riservatezza di cui sopra, l'Università riconosce sin da ora la natura confidenziale delle informazioni, delle metodologie operative e gestionali, dei prodotti e dei processi produttivi, dei piani strategici ed economici, dei nominativi dei consulenti, dei clienti e dei fornitori della RSA, dei documenti e degli strumenti della RSA di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'attività di cui alla presente Convenzione.

L'università si impegna a fare in modo, anche ex art. 1381 c.c., che tutti i soggetti terzi (proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi) a cui le informazioni riservate di cui sopra saranno messe a disposizione ai fini dell'esecuzione della presente convenzione agiscano

nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

La RSA non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio.

L'Università non si assume le obbligazioni della RSA né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalla RSA; è parimenti esclusa ogni garanzia della RSA per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8 – Codici etici e di comportamento

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Ciascuna Parte dichiara e garantisce che rispetterà durante la durata del contratto tutte le leggi, i regolamenti e i Codici di condotta applicabili all'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente documento.

Ciascuna parte dichiara e garantisce di non aver dato, di non dare o proporre di dare, direttamente o indirettamente, una somma di denaro o qualsiasi altra utilità pecuniaria o non pecuniaria, al fine di influenzare qualsiasi atto o decisione, in particolare al fine di ottenere vantaggi commerciali o ottenere e/o mantenere rapporti d'affari.

L'Università si impegna espressamente a rispettare il Codice di Condotta di ORPEA GROUP (di seguito il "Codice di Condotta") disponibile sul sito web di ORPEA: <https://www.orpea-groupe.com> e a basare le proprie azioni sulle norme di condotta ivi stabilite.

In caso di violazione delle disposizioni dei codici di cui al presente articolo, la parte che subisce la violazione si riserva il diritto di risolvere il presente Accordo.

Articolo 9 – Spazi, attrezzature e servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Articolo 10 - Coperture assicurative e Sicurezza

L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

La Controparte garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile

verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo³ espresso consenso scritto.

Articolo 12 – Pubblicazioni.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri

studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dalle vigenti norme in materia di *data protection* in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione e a rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 196/03 e succ. mod. e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sensibili.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti e di tutto quanto statuito ex art. 5 Regolamento UE 2016/679.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati previste dall'art. 32 Regolamento UE 2016/679.

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali ed automatizzati, organizzati secondo criteri strettamente correlati alle finalità stesse, protetti da misure di sicurezza adeguate e conservati per il tempo strettamente necessario per conseguire le finalità per le quali essi sono trattati, nel rispetto degli obblighi dettati dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati ai sensi dell'art. 5 del GDPR.

I dati personali potranno essere trattati da soggetti autorizzati al trattamento, che agiscono sotto la titolarità del Titolare al trattamento e che hanno dal medesimo ricevuto adeguate istruzioni operative, nonché da soggetti interni e/o esterni, individuati per iscritto, che effettuano il trattamento per conto del Titolare e che per tale motivo sono nominati Responsabili del trattamento e che hanno ricevuto dal Titolare specifiche istruzioni scritte.

I dati personali potranno essere trasmessi a destinatari terzi, individuati dal Titolare del trattamento, qualora tale comunicazione si rendesse necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto, nonché potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie.

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e saranno trattati, ex art. 6 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, secondo la finalità di esecuzione di un contratto.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea, salvo che per necessità di supporto informatico.

I dati saranno conservati per tutta la durata della presente convenzione onde adempiere alle finalità sopra meglio specificate. Venuto meno il presente contratto i dati saranno conservati per un termine non superiore a 10 anni, in ottemperanza agli obblighi previsti ex lege.

La tutela ed il trattamento dei dati personali avverranno in conformità alle rispettive Informativa Privacy. Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento (diritto di accesso ai dati e alle informazioni, diritto di rettifica o di cancellazione degli stessi, diritto di richiedere la limitazione del trattamento nonché la portabilità dei propri dati, diritto di gestione post mortem dei diritti, diritto di non essere sottoposto a misure basate unicamente sul trattamento automatizzato (compresa la profilazione), il tutto secondo quanto statuito dal Regolamento) nonché proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di violazione dei dati personali.

Articolo 14 – Antiriciclaggio e anticorruzione

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Ai fini della presente clausola, per "Leggi di Conformità applicabili" si intendono tutte le leggi, i regolamenti, le direttive, gli statuti, la legislazione subordinata, la common law e i codici civili di qualsiasi giurisdizione, tutte le sentenze, gli ordini, gli avvisi, le istruzioni, le decisioni e i riconoscimenti di qualsiasi corte o autorità competente o tribunale che eserciti poteri statutari o delegati e tutti i codici di condotta aventi forza di legge, le linee guida statutarie e le note politiche, in ogni caso nella misura in cui siano applicabili alle Parti o a una di esse, o come richiesto dal contesto in relazione a:

- anticorruzione, sia pubblica che privata;
- antiriciclaggio;
- antiterrorismo e lotta al finanziamento del terrorismo.

In generale, ciascuna Parte garantisce che le proprie attività sono state condotte in ogni momento in conformità con le Leggi di Conformità applicabili e che non è in corso o minacciata alcuna azione da parte di un tribunale o di un'agenzia governativa o regolamentare, di un'autorità o di un organismo o di un arbitro che coinvolga tale Parte in relazione alle Leggi di Conformità applicabili.

Più specificamente, ciascuna Parte dichiara che, alla data di esecuzione della presente Convenzione, essa stessa, i suoi direttori, funzionari o dipendenti non hanno offerto, promesso, dato, autorizzato, sollecitato o accettato alcun vantaggio pecuniario indebito, come ad esempio tangenti, o altri vantaggi di qualsiasi tipo (o implicito che faranno o potrebbero fare qualsiasi cosa del genere in qualsiasi momento in futuro), sia direttamente che attraverso intermediari.

Inoltre, ciascuna Parte garantisce di non essere mai stata soggetta a un'accusa o a un'indagine governativa per il rispetto delle Leggi di conformità applicabili e che nessuna accusa o indagine governativa è in corso.

Ciascuna Parte garantisce di aver adottato misure ragionevoli per garantire che anche i suoi subappaltatori, agenti o qualsiasi altra terza parte, soggetta al suo controllo o influenza determinante, rispettino quanto sopra.

Articolo 15 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione. È facoltà delle parti rinnovare la Convenzione, a scadenza, per ulteriori periodi annuali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R, o

tramite Posta Elettronica Certificata.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione del caso previsto al quarto comma.

Articolo 16 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 17 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

Per l'Università l'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014 **

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art 18 – Divieto di cessione

L'Università non potrà cedere, né in tutto né in parte, la Convenzione o gli obblighi derivanti dalla stessa ad alcun soggetto terzo.

Ai sensi dell'art. 1260 c.c., secondo comma, l'Università non potrà cedere ad alcun soggetto terzo (ivi incluse società specializzate di factoring) alcun eventuale credito vantato nei confronti della RSA in forza della presente Convenzione, senza il preventivo consenso scritto della medesima.

Art. 19 – Disposizioni Finali

L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra ad uno o più obblighi contrattuali, non potrà in alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti attribuiti, per legge o per contratto, alla Parte non inadempiente.

La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto che quindi dichiarano di approvare specificatamente, singolarmente nonché nel loro insieme

Qualsiasi modifica del presente contratto sarà efficace e vincolante per le Parti solo se concordata e formalizzata per iscritto.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver negoziato ogni singola clausola del presente contratto, su un piano di parità contrattuale e che, pertanto, nessuna delle parti può considerarsi predisponente o aderente agli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ., ovvero agli effetti di cui agli artt. 1469 bis e segg. Cod. civ., con conseguente inapplicabilità delle norme medesime.

Il Rettore

Il Legale Rappresentante

dell'Università degli Studi di Trieste

della Società Ad Maiores S.r.l.

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.